



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2012 (07.05)  
(OR. en)**

**9097/12**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0370 (COD)**

---

---

**AUDIO 42  
CULT 68  
CADREFIN 210  
RELEX 359  
CODEC 1063**

## **RELAZIONE**

---

della: presidenza

al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 8834/12 AUDIO 40 CULT 62 CADREFIN 196 RELEX 340 CODEC 1006

---

n. prop. Comm.: 17186/11 AUDIO 71 CULT 106 CADREFIN 142 RELEX 1240 CODEC 2194  
+ ADD 1 + ADD 2

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa  
- *Orientamento generale parziale*

---

## **I. INTRODUZIONE**

1. La Commissione ha adottato la proposta<sup>1</sup> di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa il 25 novembre 2011. Il programma proposto riunisce in un unico quadro tre programmi attualmente autonomi: i programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus. Prevede anche un nuovo meccanismo finanziario inteso a migliorare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese operanti nei settori culturali e creativi. Il programma consta di tre sezioni:

---

<sup>1</sup> COM (2011) 785 definitivo - 17186/11.

1. una sezione trasversale, che comprende il meccanismo finanziario per i settori culturali e creativi e la cooperazione politica transnazionale;
2. una sezione Cultura;
3. una sezione MEDIA.

La Commissione ha proposto un bilancio totale di 1,8 miliardi di EUR per la durata del programma (2014 - 2020).

## **II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO**

2. Tra gennaio e aprile di quest'anno gli organi preparatori del Consiglio hanno esaminato in maniera particolareggiata la proposta della Commissione. In generale, le delegazioni hanno accolto favorevolmente la struttura del programma proposta dalla Commissione, che rappresenta uno "sportello unico" per i settori culturali e creativi, purché la parte culturale e la parte legata a MEDIA siano trattate come sezioni distinte, aventi ciascuna priorità, misure e bilanci propri. Le delegazioni hanno approvato, in linea di principio, gli obiettivi generali e specifici del programma nonché le priorità e le misure di sostegno delle singole sezioni. Hanno inoltre appoggiato la potenziale apertura del programma ad un maggior numero di partecipanti quali i paesi dello spazio europeo di vicinato.
3. Nel corso dell'esame, le delegazioni hanno tuttavia manifestato una certa preoccupazione per la mancanza di dettaglio riscontrata nella proposta della Commissione. Pur accettando l'argomento avanzato dalla Commissione secondo cui è necessario che il programma sia flessibile per tenere conto di futuri cambiamenti imprevedibili, le delegazioni hanno chiesto che il testo sia precisato e che gli Stati membri svolgano un ruolo maggiore nell'attuazione del programma.

4. In risposta a tali preoccupazioni, la presidenza ha apportato una serie di adattamenti al testo; una versione riveduta figura nell'allegato della presente relazione<sup>2</sup>. Le principali modifiche possono essere sintetizzate come segue.

**a) *Valore intrinseco della cultura***

Una preoccupazione ricorrente delle delegazioni è stata quella di garantire un equilibrio maggiore tra gli obiettivi economici, quali la competitività e la crescita, e gli obiettivi culturali di promozione della diversità culturale e linguistica. Per trovare questo equilibrio, è stato aggiunto un considerando che evidenzia la duplice natura della cultura (artistica ed economica) (nota in calce 6), è stato modificato l'articolo 5 bis, paragrafo 1 sul valore aggiunto europeo (ex articolo 3) per dare rilievo al valore sia intrinseco che economico della cultura ed è stato inserito un nuovo considerando su uno spazio culturale comune (nota in calce 9).

**b) *Sviluppo del pubblico***

Le delegazioni sono del parere che nel cercare di raggiungere nuovi pubblici, il programma debba riservare particolare attenzione ai bambini e ai giovani, nonché ai gruppi che di solito non hanno accesso alla cultura per motivi sociali, professionali, di salute o di altro tipo. È stato pertanto posto un accento particolare su tali gruppi bersaglio tra gli obiettivi specifici del programma (articolo 5, lettera b)) ed è stato introdotto un indicatore sulla misurazione del numero di progetti ad essi rivolti nell'articolo 14 (sezione Cultura).

---

<sup>2</sup> Dato che la proposta relativa al programma Europa creativa fa parte del quadro finanziario pluriennale (2014 - 2020), l'orientamento generale parziale sottoposto per accordo non comprende le disposizioni aventi implicazioni di bilancio. Queste ultime includono la dotazione finanziaria e le dotazioni di bilancio indicative di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 1 bis, nonché tutti i riferimenti allo strumento per i settori culturali e creativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 5, lettera c), all'articolo 7, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e all'allegato I. Analogamente, a causa dei negoziati in corso in sede di Gruppo "Lotta antifrode" finalizzati ad un articolo standard sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, l'articolo 20 resterà tra parentesi quadre ed è altresì escluso dall'orientamento generale parziale.

**c) *Punti di contatto nazionali (articolo 8 bis)***

È stato aggiunto un articolo distinto sui desk Europa creativa per sottolineare il ruolo essenziale di tali strutture durante l'attuazione del programma a livello nazionale.

**d) *Finanziamento di progetti culturali commerciali (articolo 10, paragrafo 2)***

In risposta al desiderio delle delegazioni di rilevare che i progetti da finanziare a titolo della sezione Cultura dovrebbero essere principalmente senza scopo di lucro, è stato aggiunto un nuovo paragrafo all'articolo 10. Come elemento finale del compromesso su tale punto, il considerando 23 è stato modificato per sottolineare l'importanza delle organizzazioni e dei progetti senza scopo di lucro nel settore culturale (ved. nota in calce 10).

**e) *Indicatori (articolo 14)***

Pur convenendo sulla necessità di misurare l'impatto del programma per fornire dati affidabili e comparati, le delegazioni ritengono che gli indicatori proposti dalla Commissione non includano indicatori qualitativi e non corrispondano in misura sufficiente agli obiettivi in riferimento ai quali devono misurare i progressi, quali ad esempio l'obiettivo di rafforzare la circolazione dei film europei al di là delle frontiere nazionali. Varie modifiche sono state pertanto apportate all'articolo 14, paragrafo 1. In risposta alla proposta di introdurre per gli obiettivi generali un indicatore qualitativo supplementare che misuri la diversità culturale dei progetti selezionati, all'articolo 14 è stato aggiunto un nuovo paragrafo 1 bis in cui si prevede che per l'adozione di indicatori diversi da quelli elencati nel paragrafo 1 dello stesso articolo la Commissione debba avvalersi della procedura d'esame.

*f) Disposizioni di attuazione (articoli 17 e 18)*

In risposta all'auspicio delle delegazioni di trovare un equilibrio tra un testo snello e flessibile e la necessità di garantire la partecipazione appropriata degli Stati membri, sono stati apportati vari adeguamenti alle disposizioni relative alla procedura di comitato. In primo luogo, la procedura consultiva proposta dalla Commissione è stata mutata in procedura mista: la procedura d'esame si applicherebbe ai programmi di lavoro annuali, quella consultiva agli orientamenti generali. In secondo luogo, il testo precisa che il comitato del programma può riunirsi in formazioni specifiche; ciò significa che gli Stati membri possono inviare esperti diversi a seconda dell'argomento iscritto nell'ordine del giorno del comitato. Infine, è stata introdotta una nuova disposizione sulla comunicazione secondo la quale la Commissione fornirà ai paesi partecipanti al programma informazioni a posteriori sulle decisioni in materia di selezione (articolo 15, paragrafo - 1).

### III. COMPITI DEL CONSIGLIO

5. Il testo sottoposto al Consiglio, sul quale un'ampia maggioranza di delegazioni ha già espresso un accordo di massima, va inteso come un testo di compromesso della presidenza, adattato per tenere conto delle ultime riserve residue formulate nella riunione del Coreper del 25 aprile 2012<sup>3</sup>.
6. Tenuto conto di quanto precede, si invita il Consiglio ad esaminare la proposta di compromesso presentata dalla presidenza al fine di raggiungere un orientamento generale parziale nella sessione del 10 e 11 maggio 2012 in attesa del parere del Parlamento europeo.

---

<sup>3</sup> La Commissione ha formulato una riserva generale sull'intero testo in attesa del parere del Parlamento europeo e di progressi relativamente al quadro finanziario pluriennale. Inoltre, la delegazione DE mantiene una riserva generale, mentre le delegazioni UK, FR e DK mantengono riserve d'esame parlamentare.

7. Le disposizioni relative allo strumento per i settori culturali e creativi non rientrano nell'orientamento generale parziale sottoposto per accordo (ved. nota in calce 2). Per orientare i lavori futuri su questa parte della proposta, la presidenza invita pertanto i ministri a pronunciarsi sullo strumento proposto per i settori culturali e creativi sulla base del documento di analisi della presidenza riportato nel doc. 9291/12.
-

Proposta di  
**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**che istituisce il PROGRAMMA EUROPA CREATIVA**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

4

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 1*  
**Istituzione e durata**

1. Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei ("il programma").
2. Il programma è attuato per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2020.

---

<sup>4</sup> I considerando saranno esaminati in una fase successiva.

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "settori culturali e creativi": tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o su espressioni artistiche e altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o non siano orientate al mercato e indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza e a prescindere dalle modalità di finanziamento. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione, la gestione o la regolamentazione. I settori culturali e creativi comprendono tra l'altro l'architettura, gli archivi e le biblioteche, i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e il multimedia), il patrimonio culturale, il design, i festival, la musica, le arti dello spettacolo, l'editoria, la letteratura, la radio e le arti visive;
2. [...]
3. "intermediari finanziari": istituzioni finanziarie che forniscono o prevedono di fornire prestiti o competenze aggiuntive ai settori culturali e creativi;]
4. "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.



### *Articolo 3*

[...]

### *Articolo 4*

#### **Obiettivi generali**

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti<sup>6</sup>:

- a) favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea<sup>7</sup>;
- b) rafforzare la competitività dei settori culturali e creativi al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

### *Articolo 5*

#### **Obiettivi specifici**

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

- a) sostenere la capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transnazionale;
- b) promuovere la circolazione transnazionale delle opere culturali e creative e la mobilità transnazionale degli operatori culturali e dei professionisti del settore audiovisivo nonché raggiungere nuovi pubblici e migliorare l'accesso alle opere culturali e creative nell'Unione e nel mondo, ponendo un accento particolare sui bambini, i giovani e i gruppi sottorappresentati;

---

<sup>6</sup> Nuovo considerando 15 bis: "Un programma di sostegno ai settori culturali e creativi dovrebbe tener conto della duplice natura della cultura e delle attività culturali riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico del settore culturale, incluso il contributo societale generale che apporta alla creatività, all'innovazione e all'inclusione sociale."

<sup>7</sup> Nuovo considerando 10 bis: "Dal momento che i settori culturali e creativi europei sono caratterizzati dalla diversità linguistica che comporta, in alcuni settori, una frammentazione secondo confini linguistici, i sottotitoli, il doppiaggio e la descrizione sonora sono essenziali per la circolazione delle opere culturali e audiovisive."

- c) [rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi, in particolare delle PMI e organizzazioni;]
- d) favorire lo sviluppo di politiche, l'innovazione, la creatività, lo sviluppo del pubblico e nuovi modelli di business e di gestione attraverso il sostegno della cooperazione politica transnazionale.

### *Articolo 5 bis*

### **Valore aggiunto europeo**

1. Riconoscendo il valore intrinseco ed economico della cultura<sup>8</sup>, il programma sostiene le azioni e le attività che presentano un potenziale valore aggiunto europeo nel settore della cultura<sup>9</sup> e nei settori culturali e creativi. Esso contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e delle sue iniziative faro.
  
2. A garantire il valore aggiunto europeo sono in particolare:
  - a) il carattere transnazionale delle azioni ed attività e il loro impatto, segnatamente nel settore della cultura e nei settori culturali e creativi che integrano programmi nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione;
  - a bis) la cooperazione transnazionale tra operatori culturali, professionisti del settore audiovisivo, organizzazioni culturali e operatori audiovisivi, che stimola risposte più complete, rapide ed efficaci alle sfide globali e produce effetti di sistema a lungo termine sui settori interessati;

---

<sup>8</sup> Nuova formulazione del considerando 5: "La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e della quale l'Unione è parte, sottolinea che le attività, i beni e i servizi culturali, in quanto portatori d'identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale. La convenzione mira al rafforzamento della cooperazione internazionale, anche con accordi internazionali di coproduzione e di codistribuzione, e della solidarietà così da favorire l'espressione culturale di tutti i paesi. Un programma di sostegno ai settori culturali e creativi dovrebbe promuovere la diversità culturale a livello internazionale in linea con la convenzione."

<sup>9</sup> Nuovo considerando 20 bis: "Per contribuire al rafforzamento di uno spazio culturale comune è importante promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali e la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti culturali e audiovisivi, favorendo in tal modo gli scambi culturali e il dialogo interculturale."

- b) le economie di scala e la massa critica che il sostegno dell'Unione favorisce producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;
- c) [...]
- d) le condizioni di maggiore parità nei settori culturali e creativi europei, tenendo conto dei paesi a bassa capacità di produzione e/o dei paesi o delle regioni ad area geografica e linguistica limitata;
- e) [...]

### *Articolo 6*

### **Struttura del programma**

Il programma comprende le seguenti sezioni:

- a) una sezione trasversoriale;
- b) una sezione Cultura;
- c) una sezione MEDIA.

## **CAPO II**

### **Sezione transettoriale**

#### *[Articolo 7*

#### **Strumento per i settori culturali e creativi**

1. La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione per le PMI. Lo strumento ha le seguenti priorità:
  - a) facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei;
  - b) migliorare a tal fine la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi, anche in termini di assistenza tecnica e di misure per la creazione di reti.
  
2. Le priorità sono attuate secondo quanto definito nell'allegato I.]

#### *Articolo 8*

#### **Cooperazione politica transnazionale**

Per promuovere la cooperazione politica transnazionale, la sezione transettoriale fornisce un sostegno a quanto segue:

- a) lo scambio transnazionale di esperienze e di know-how su nuovi modelli di business e di gestione, attività di apprendimento tra pari e la creazione – tra le organizzazioni culturali, gli operatori audiovisivi e i responsabili politici – di reti legate allo sviluppo dei settori culturali e creativi promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;
- b) dati di mercato, studi, analisi del mercato del lavoro e del fabbisogno in termini di competenze, analisi politiche, sostegno a indagini statistiche e valutazioni, inclusa la misurazione di tutti gli aspetti dell'impatto del programma;

- c) la quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per promuovere la raccolta e l'analisi dei dati nei settori culturali e creativi;
- d) la sperimentazione di nuovi approcci aziendali di tipo transettoriale attinenti al finanziamento, alla distribuzione e alla monetizzazione delle creazioni;
- e) conferenze, seminari e dialogo politico anche nel settore dell'alfabetizzazione culturale e mediatica promuovendo, ove opportuno, la creazione di reti digitali;
- f) i desk Europa creativa di cui all'articolo 8 bis per lo svolgimento dei loro compiti.

### *Articolo 8 bis*

#### **I desk Europa creativa**

1. La Commissione, di concerto con i paesi partecipanti al programma, istituisce una rete di desk Europa creativa.
2. I desk Europa creativa svolgono i seguenti compiti:
  - a) promozione del programma nei paesi che vi partecipano;
  - b) assistenza ai settori culturali e creativi per quanto riguarda il programma e messa a disposizione di informazioni fondamentali sulle altre opportunità di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione;
  - c) stimolo alla cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi;
  - d) sostegno alla Commissione offrendo ad essa assistenza nel campo dei settori culturali e creativi nei paesi partecipanti al programma, ad esempio mediante la fornitura dei dati disponibili su tali settori;
  - e) sostegno alla Commissione per garantire la comunicazione e la diffusione corrette dei risultati e degli effetti del programma come disposto all'articolo 15, paragrafo 2.

## **CAPO III**

### **Sezione Cultura**

#### *Articolo 9*

#### **Priorità della sezione Cultura**

1. Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale le priorità sono:
  - a) sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori culturali acquisiscono le capacità, le competenze e il know-how che contribuiscono al rafforzamento dei settori culturali e creativi, anche favorendo l'adeguamento alle tecnologie digitali e la sperimentazione di nuovi approcci relativi allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business e di gestione;
  - b) sostenere le azioni che consentono agli operatori culturali di cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività nell'Unione e nel mondo;
  - c) sostenere il rafforzamento delle organizzazioni culturali europee e delle reti internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.
  
2. Nel campo della promozione della circolazione e della mobilità transnazionali le priorità sono:
  - a) sostenere le tournées, le manifestazioni e le mostre internazionali;
  - b) sostenere la circolazione della letteratura europea al fine di assicurare la più ampia accessibilità possibile;
  - c) sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europeo e migliorarne l'accesso.

## *Articolo 10*

### **Misure di sostegno della sezione Cultura**

1. Per attuare le priorità di cui all'articolo 9, la sezione Cultura fornisce un sostegno a quanto segue:
  - a) i progetti di cooperazione transnazionale che riuniscono organizzazioni culturali di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o transettoriali;
  - b) le attività di reti europee di organizzazioni culturali provenienti da vari paesi;
  - c) le attività di organizzazioni a vocazione europea che incoraggiano lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la mobilità transnazionale degli operatori culturali e la circolazione delle opere con un effetto di sistema e strutturante;
  - d) la traduzione letteraria;
  - e) azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali dell'Unione, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.
  
2. Le misure di sostegno di cui all'articolo 10, paragrafo 1 sono dirette in particolare ai progetti senza scopo di lucro<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Il considerando 23 dovrebbe essere così redatto: "Per quanto riguarda l'attuazione del programma, è opportuno tener conto del valore intrinseco della cultura e della natura specifica dei settori culturali e creativi nonché dell'importanza delle organizzazioni e dei progetti senza scopo di lucro nell'ambito della sezione Cultura, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate."

## **CAPO IV**

### **Sezione MEDIA**

#### *Articolo 11*

#### **Priorità della sezione MEDIA**

1. Nel campo del rafforzamento delle capacità del settore di operare a livello transnazionale le priorità sono:
  - a) agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi approcci relativi allo sviluppo del pubblico e di nuovi modelli di business;
  - b) aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo, e agevolare le coproduzioni europee e internazionali;
  - c) incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali.
  
2. Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:
  - a) sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive;
  - b) promuovere il marketing transnazionale, il branding e la distribuzione di opere audiovisive;



- c) sostenere lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive e migliorarne l'accesso, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema;
- d) promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli di business.

### *Articolo 12*

#### **Misure di sostegno della sezione MEDIA**

Per attuare le priorità di cui all'articolo 11, la sezione MEDIA fornisce un sostegno a quanto segue:

- a) un'offerta globale di iniziative per l'acquisizione e il miglioramento di competenze per i professionisti del settore audiovisivo, la condivisione delle conoscenze e la creazione di reti, inclusa l'integrazione delle tecnologie digitali;
- b) lo sviluppo di opere audiovisive europee caratterizzate da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera;
- c) attività volte a facilitare le coproduzioni europee di opere audiovisive, anche televisive;
- cc) attività che aiutino i partner delle coproduzioni europee e internazionali a far fronte e/o fornire sostegno indiretto alle opere audiovisive coprodotte;
- d) accesso più agevole alle manifestazioni commerciali e ai mercati professionali dell'audiovisivo e utilizzo più agevole degli strumenti d'impresa on-line all'interno e al di fuori dell'Unione;
- e) istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, nonché alle attività di vendita internazionale;
- f) circolazione più agevole dei film europei nel mondo e dei film internazionali nell'Unione su tutte le piattaforme di distribuzione;
- g) una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali;

- h) iniziative che presentano e promuovono la diversità delle opere audiovisive europee, quali festival e altri eventi promozionali;
- i) attività finalizzate ad accrescere le conoscenze e l'interesse del pubblico riguardo alle opere audiovisive europee;
- j) azioni innovative di sperimentazione di nuovi modelli e strumenti d'impresa in settori destinati a essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle tecnologie digitali.

## **CAPO V**

### **Risultati di performance e divulgazione**

#### *Articolo 13*

#### **Coerenza e complementarità**

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive con:
  - a) le pertinenti politiche dell'Unione, quali quelle nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute, del mercato interno, dell'agenda digitale, della gioventù, della cittadinanza, delle relazioni esterne, del commercio, della ricerca e innovazione, delle imprese, del turismo, della giustizia e dello sviluppo;
  - b) le altre fonti di finanziamento previste dall'Unione nei settori delle politiche della cultura e dei media, ad esempio il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, i programmi di ricerca e innovazione, nonché gli strumenti finanziari in materia di giustizia e cittadinanza, i programmi di cooperazione esterna e gli strumenti di preadesione<sup>11</sup>.
2. Il presente regolamento è applicato e attuato nel rispetto degli impegni internazionali dell'Unione.

---

<sup>11</sup> Testo soppresso ("In particolare, a livello attuativo sarà importante garantire sinergie tra il programma e le strategie nazionali e regionali di specializzazione intelligente") da far figurare in un considerando.

## *Articolo 14*

### **Monitoraggio e valutazione**

1. La Commissione garantisce il monitoraggio regolare e la valutazione esterna del programma sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di efficienza, inclusi i seguenti:
  - a) Indicatori relativi agli obiettivi generali di cui all'articolo 4:
    - i. percentuale di persone che riferisce di avere accesso a opere culturali e audiovisive europee di paesi diversi dal proprio;
    - ii. livello, evoluzione, quota di occupazione e quota del PIL dei settori culturali e creativi.
  
  - b) Indicatori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 5:
    - i. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera a):
      - importanza delle attività internazionali delle organizzazioni culturali e numero dei partenariati transnazionali istituiti;
      - numero di esperienze di apprendimento sostenute dal programma con aumento delle competenze e dell'occupabilità degli operatori culturali e dei professionisti del settore audiovisivo.
  
    - ii. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera b):

Sezione Cultura<sup>12</sup>:

- numero di persone raggiunte direttamente e indirettamente dai progetti sostenuti dal programma;
- numero di progetti diretti a bambini, giovani e gruppi sottorappresentati e numero stimato delle persone raggiunte.

Sezione MEDIA:

- numero di biglietti d'ingresso venduti per film europei non nazionali in Europa e film europei nel mondo (sui dieci più importanti mercati non europei) al cinema;
- quota di opere audiovisive europee al cinema, in televisione e sulle piattaforme digitali.

iii. [In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera c), concernente il rafforzamento della capacità finanziaria dei settori culturali e creativi:

- volume dei prestiti concessi attraverso il meccanismo finanziario;
- numero e distribuzione geografica delle istituzioni finanziarie che forniscono accesso al credito nei settori culturali e creativi;
- numero, origine nazionale e sottosectori di appartenenza dei beneficiari finali dello strumento finanziario.]

iv. In relazione all'obiettivo di cui all'articolo 5, lettera d):

- numero di Stati membri che utilizzano i risultati del metodo di coordinamento aperto nell'elaborazione delle politiche nazionali e numero delle nuove iniziative e risultati delle politiche.

---

<sup>12</sup> Nuova formulazione del considerando 27: "Nel rispetto dei principi della valutazione correlata ai risultati, è opportuno che le procedure di monitoraggio e valutazione del programma prevedano, tra l'altro, relazioni annuali dettagliate e facciano riferimento a quanto stabilito dal presente regolamento in termini di obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e da raggiungere entro un termine definito. Le procedure di monitoraggio e valutazione dovrebbero tenere conto dei lavori dei soggetti interessati, quali l'Istituto di statistica dell'Unesco."

- 1 bis. La Commissione adotta indicatori qualitativi e quantitativi di efficienza diversi dagli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 1 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
2. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.
3. A fianco del monitoraggio regolare, la Commissione presenta entro il 2017 una relazione di valutazione esterna, comprensiva di elementi qualitativi e quantitativi, per valutare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi, l'efficienza del programma e il suo valore aggiunto europeo. La valutazione riguarda le possibilità di semplificazione, la coerenza interna ed esterna del programma, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto a lungo termine della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 3 bis. La Commissione valuta l'impatto a più lungo termine e la sostenibilità degli effetti del programma sulla scorta di indicatori quantitativi e qualitativi.

### *Articolo 15*

#### **Comunicazione e divulgazione**

- 1. La Commissione comunica ai paesi partecipanti al programma le informazioni relative ai progetti che hanno ottenuto i finanziamenti dell'Unione trasmettendo le decisioni in materia di selezione entro due settimane dalla loro adozione.
1. I beneficiari dei progetti sostenuti dal programma provvedono a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti dell'Unione da essi ricevuti e sui risultati conseguiti.

1 bis. La Commissione provvede a divulgare le informazioni pertinenti ai desk Europa creativa di cui all'articolo 8 bis.

2. I desk Europa creativa provvedono a comunicare e divulgare le informazioni sui finanziamenti accordati dall'Unione e sui risultati conseguiti nel loro paese.

## **CAPO VI**

### **Accesso al programma**

#### *Articolo 16*

#### **Disposizioni riguardanti i paesi non membri dell'UE e le organizzazioni internazionali**

1. [...]

2. La partecipazione al programma è aperta ai seguenti paesi, purché siano soddisfatte le condizioni previste, comprese – per la sezione MEDIA – quelle contenute nella direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)<sup>13</sup> e previo il versamento di stanziamenti supplementari da parte di tali paesi:

- a) i paesi aderenti e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
- b) i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello spazio economico europeo (SEE), a norma dell'accordo SEE;
- c) la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

---

<sup>13</sup> GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

- d) i paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione.
3. Il programma è aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a determinati paesi o regioni sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni.
4. Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l'UNESCO, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

## **CAPO VII**

### **Disposizioni di attuazione**

#### *Articolo 17*

#### **Attuazione del programma**

1. La Commissione attua il programma [conformemente al regolamento finanziario (UE) n. xxx/2012].
2. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione i programmi di lavoro annuali relativi alle sezioni di cui all'articolo 6.

I programmi di lavoro annuali enunciano gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono anche una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna misura e un calendario indicativo di attuazione. Con riferimento alle sovvenzioni i programmi di lavoro annuali comprendono le priorità, i criteri di ammissibilità, selezione e assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta gli orientamenti generali per l'attuazione del programma secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 3.



## *Articolo 18*

### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato ("il comitato del programma Europa creativa"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
  
- 1 bis. Il comitato del programma Europa creativa può riunirsi in formazioni specifiche per trattare questioni concrete connesse alle sezioni di cui all'articolo 6.
  
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
  
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## *Articolo 19*

### **Disposizioni finanziarie**

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente programma per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è pari a [1 801 000 000 EUR.]
  
- 1 bis. La dotazione di bilancio indicativa è ripartita come segue tra le sezioni di cui all'articolo 6:
  - a) Sezione trasversoriale: [15%];
  - b) Sezione Cultura: [30%];
  - c) Sezione MEDIA: [55%].

2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese relative alle attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea se e in quanto connesse agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle reti informatiche riguardanti l'elaborazione e lo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma.
3. La dotazione finanziaria può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra il programma e le misure adottate a norma della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/EC e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Se del caso, nel bilancio successivo a quello del 2020 possono essere iscritti stanziamenti per coprire spese analoghe al fine di consentire la gestione delle azioni non ancora ultimate entro il 31 dicembre 2020.
4. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario].
5. In casi debitamente giustificati la Commissione può considerare ammissibili i costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni finanziate anche se detti costi sono sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento.

## *[Articolo 20*

### **Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea**

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente programma devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto a norma del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario].]

## **CAPO VIII**

### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 21*

#### **Abrogazione e disposizioni transitorie**

1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate la decisione n. 1855/2006/CE, la decisione n. 1718/2006/CE e la decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  
2. Le attività avviate entro il 31 dicembre 2013 a norma della decisione n. 1855/2006/CE, della decisione n. 1718/2006/CE e della decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio continuano a essere gestite, fino alla loro chiusura, in conformità alle disposizioni previste da tali decisioni.

#### *Articolo 22*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

**MODALITÀ ATTUATIVE DELLO STRUMENTO PER I SETTORI CULTURALI E  
CREATIVI**

La Commissione istituisce uno strumento per i settori culturali e creativi, gestito nel quadro di uno strumento di debito dell'Unione europea per le piccole e medie imprese. Il sostegno finanziario fornito attraverso questo strumento è destinato alle piccole e medie imprese e organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi.

*1. Compiti*

Lo strumento per i settori culturali e creativi svolge i seguenti compiti:

- a) fornisce garanzie ai competenti intermediari finanziari dei paesi che partecipano al programma Europa creativa;
- b) dota gli intermediari finanziari di ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi.

*2. Scelta degli intermediari*

Gli intermediari sono scelti secondo le migliori pratiche di mercato tenendo conto degli effetti:

- sul volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione dell'operatore culturale e creativo e/o
- sull'accesso dell'operatore culturale e creativo al credito e/o
- sull'assunzione di rischio nel finanziamento degli operatori culturali e creativi da parte dell'intermediario interessato.

### 3. *Durata dello strumento per i settori culturali e creativi*

La durata massima delle garanzie concesse individualmente (ad hoc) non può superare i 10 anni.

Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento XX/2012 [il regolamento finanziario], le entrate e i rimborsi derivanti dalle garanzie sono destinati allo strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i rimborsi derivanti da operazioni avviate nel periodo precedente sono destinati allo strumento finanziario nel periodo corrente.

### 4. *Rafforzamento delle capacità*

Il rafforzamento della capacità nel quadro dello strumento per i settori culturali e creativi consiste fondamentalmente nella prestazione di servizi di esperti agli intermediari finanziari che concludano un contratto di finanziamento a norma dello strumento per i settori culturali e creativi: l'obiettivo è fornire a ogni intermediario finanziario ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi associati al finanziamento dei settori culturali e creativi. Gli operatori dei settori culturali e creativi potrebbero anch'essi beneficiare di questo rafforzamento delle capacità: lo sviluppo di competenze adeguate che consentano loro di elaborare piani aziendali e di predisporre informazioni precise sui progetti contribuirebbe a una valutazione efficiente dei progetti culturali e creativi da parte dell'intermediario finanziario.

### 5. *Bilancio*

La dotazione di bilancio copre l'intero costo dello strumento, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari come le perdite derivanti da garanzie, le commissioni di gestione dovute al FEI per la gestione delle risorse dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o spese ammissibili.

6. *Visibilità e sensibilizzazione*

Per quanto riguarda il sostegno fornito dall'Unione ogni intermediario deve garantire una visibilità e una trasparenza adeguate, fornendo informazioni sufficienti sulle opportunità finanziarie offerte dal programma.

Occorre garantire che i beneficiari finali siano adeguatamente informati in merito alle opportunità di finanziamento disponibili.]

---